



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice designato Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.03.2022;
letti i chiarimenti depositati in data 12.05.2022
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso promosso da **DANILO FAGGIANO**, C.F. FGGDNL78P08B180V, [REDACTED], per
la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 l. 3/2012 e ss. modifiche*;
rilevato che il ricorrente ha proposto un Piano del Consumatore (*d'ora in avanti, anche, Piano*) per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 della legge 3/2012*, assistito dall'*advisor* Dott.ssa Marina Puzzello;
letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Chiara Amadori, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3-*bis* della legge 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;
considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.); ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;
rilevato che il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni; tenuto conto delle integrazioni apportate alla relazione dell'OCC;
dato atto che al Piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, della legge 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020

sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la relazione sulla fattibilità del Piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che la relazione particolareggiata contiene tutte le indicazioni e valutazioni richieste dall'art. 9, comma 3-*bis* legge 3/2012;

rilevato che, in particolare, l'OCC ha attestato la fattibilità del Piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che, come attestato nella relazione particolareggiata dell'OCC, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente è stato causato dalle difficoltà finanziarie sorte in seguito alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dello stesso per la garanzia prestata sul mutuo intestato alla sorella e al cognato;

considerato che il ricorrente risulta proprietario al 100% del cespite immobiliare sito in Molinella (BO), [REDACTED] presso il quale lo stesso risiede unitamente ai genitori e alla sorella;

tenuto conto che, come evidenziato nella relazione particolareggiata dell'OCC, il predetto immobile verrà mantenuto nella proprietà dell'istante il quale continuerà a corrispondere al creditore fondiario Banco BPM S.p.A. le rate residue del mutuo secondo il regolare piano di ammortamento;

dato atto che il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura Peugeot 1CCDZE, targata [REDACTED] e che lo stesso veicolo, alla luce della necessità di utilizzo per gli spostamenti quotidiani e per le esigenze primarie della famiglia, verrà mantenuto nella proprietà dell'istante;

rilevato che il debitore non percepisce alcun altro reddito diverso da quello di lavoro dipendente;

rilevato che la proposta del debitore prevede il soddisfacimento:

- nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- nella misura del 100% dei crediti in privilegio;
- nella misura del 24,31% dei crediti chirografari *ab origine*;

considerato che, alla luce di quanto sopra, il Piano prevede il versamento di n. 30 rate mensili dell'importo di euro 600,00 cadauna e di n. 42 rate mensili dell'importo di euro 500,00 cadauna, da effettuarsi per un arco temporale di sei anni dalla data del Decreto di Omologazione;

tenuto conto che l'istante può contare unicamente sul reddito da lavoro dipendente che ammonta complessivamente a circa euro 1.350,00 mensili, in forza del contratto a tempo indeterminato stipulato [REDACTED];

rilevato che, come indicato nella relazione redatta dal Gestore della Crisi, il ricorrente ha indicato quale somma mensile necessaria ai fini del sostentamento del proprio nucleo familiare (composto da lui medesimo, dal padre, dalla madre e dalla sorella) l'importo di euro 450,00;

considerato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore *ex art. 12-ter* della legge 3/2012;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore *ex art. 12-bis*, comma 3, della legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del Piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13* della legge 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale *ex art. 12-bis*, comma 3, della legge 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore predisposto da **DANILO FAGGIANO**, C.F. FGGDNL78P08B180V, [REDACTED],

[REDACTED] depositato in data 16.11.2021;

2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano proposto;

3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012;

4. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 27 gennaio 2023

Il Giudice Delegato

Maurizio Atzori